

Regolamento sulla tutela degli animali d'affezione nel territorio del Comune di Monforte S.Giorgio

Approvato con deliberazione di

n°del

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della correttezza convivenza con essi.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art.1 Definizioni

Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio. L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, L'Azienda Sanitaria Locale, L'Ordine dei Medici Veterinari, della Provincia di Messina e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.

Normativa di riferimento:

1. Il Testo Unico delle leggi Sanitarie e D.P.R.31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt.17, 18 ed art.24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 90 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. La legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la

tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

6. La legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.

7. Il DPCM 28 febbraio 2003 n. 358 " Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy che detta norme per la tutela del benessere degli animali.

8. La legge 189/2004 " Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

9. Decreto Presidenziale Regionale Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della L.R. n. 15/2000.

10. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall' U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.

11. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 " Ordinanza con tangibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

12. Decreto Assessoriale 13 Dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.

13. Ordinanza del Ministero del Welfare con tangibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Art. 2

Competenze del servizio Comunale

L'Ente attraverso il Servizio Sanità provvede:

- Alla prevenzione del randagismo
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione
- A ridurre il fenomeno dell'abbandono
- A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- Attraverso tale servizio il comune si adopera:
- Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani-

- Alla realizzazione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale e la sua gestione
- Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture
- A collaborare con i servizi veterinari
- A garantire lo stato di salute del cane e accertarsi che non abbia parassiti (Zecche, pulci, ecc)
- A garantire la sterilizzazione dei cani.

ANAGRAFE CANINA

Art.3

Servizio di Anagrafe

E' istituito il servizio comunale di anagrafe canina previa adozione di apposito provvedimento.

Il servizio è gestito assieme all' A.S.P. N.5 tramite i competenti servizi del Distretto Veterinario di Milazzo.

Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 10° giorno di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del Distretto Sanitario di Milazzo o da veterinari libero professionisti, appositamente autorizzati.

Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'Azienda A.S.P. n. 5, Distretto Veterinario di Milazzo , al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato.

Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo.

I proprietari di cani o detentori proveniente da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Monforte San Giorgio o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda A.S.P. n.5, restando validi i contrassegni già apposti.

I termini sopra citati decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento istitutivo del servizio di anagrafe canina.

Art. 4

Segnalazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani fino a quando non venga formalmente istituito il servizio comunale di anagrafe canina sono tenuti a segnalare al servizio Sanità presso l'ambulatorio veterinario A.S.P. n.5 Distretto di Milazzo- Servizio Veterinario che gestisce l'anagrafe canina:

Entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;

Entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza.

Entro giorni 15 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

Art. 5

Segnalazione di ritrovamento

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Servizio Anagrafe Canina Comunale e Comando della Polizia Municipale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali sul modulo all'uopo preposto. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurare la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere.

La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione al servizio sanità, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Chiunque rinvenga cagne randagi, vaganti, abbandonati dopo dovuta segnalazione può collaborare alla sterilizzazione delle stesse per mezzo del servizio Veterinario ASL Competente, in modo gratuito.

Art. 6

Affido temporaneo

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio Veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

- L'affido temporaneo può avvenire per:
- Cuccioli abbandonati
- Cani sterilizzati
- Cani vaganti senza padrone
- L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio Sanità Comunale che può avvalersi di un'associazione animalista.

Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio A.S.P. o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione. Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art. 7

Cane di quartiere

E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui i gruppi di persone, o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia Veterinaria ex DPR n. 320/54 e dell'art. 672 del C.P. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell' Azienda A.S.P. di riferimento e dal Servizio Comunale in accordo con le Associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'A.S.P. il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, rimesso sul territorio provvisto di collarino con scritto Comune di Monforte San Giorgio.

L'onere di mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 8

Doveri dei proprietari di cani

Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere: La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:

- collare non di tipo scorsoio
- assenza sporgente, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.
- Lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio.
- La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale.
- Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.

Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

Art. 9

DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.

E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.

La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

E' vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.

E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.

Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I., con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.

Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio Ecologia, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio, usando sia guinzaglio che museruola, solo se i gestori hanno trasmesso comunicazione di disponibilità all'accesso ed espongono apposito avviso.

E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18 anno di età.

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti. E'altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolamento iscritto all'albo Regionale del volontariato nella

sezione animali o ambiente), nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodi di tempo ed spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortile, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti

E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.

E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.

E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità

I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo, saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004.

Art. 11

Obbligo di raccolta escrementi

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo

pubblico (Via, Piazza, Giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono:

1. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
2. portare a seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi;
3. i trasgressori verranno sanzionati dagli Agenti di Polizia Municipale con una multa di Euro 50,00.

Art. 12

Competenze del Comune

Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la re immissione in libertà nei modi previsti dall'art. 14 della L. R. n. 15/2000;

Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà.

Art.13

Censimento dei cani pericolosi

Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.

I Servizi Veterinari dell'A.S.P. competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 14

Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 " Sanzioni" del decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 " Istituzione

dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

VIOLAZIONI	LR. n. 15/2000	SANZIONI	
Art. 3 Comma 7	Obbligo della Iscrizione	Minimo da euro 86,00	
Art.3 Comma 8	Obbligo della iscrizione razze aggressive	2.887,00	
Art.5 Comma 4	Operazioni di anagrafe	58,00	
Art.8 Comma 6	Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe	86,00	
Art.9 Comma 4	Abbandono di animali	578,00	
Art.17 Comma 4	Norme di tutela igienica della collettività:dispositivi per rimozione deiezioni.	28,00	
Art.17 comma 5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni.	58,00	
Art.24 Comma 1	Divieto di combattimento tra animali	5.775,00	
Art. 26 Comma 1	Sanzioni	173,00	

Disposizioni Generali
Art. 15
Associazioni animaliste e ambientaliste

Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L. R. n. 15/2000, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

A tal fine:

- a. Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale.
- b. Collaborano alla Vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed applicazione del presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

TITOLO II- GATTI

Art. 16- Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è un' caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure ecc.).

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di animali (anche solo una femmina) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.

3. Per "referente di colonia", si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline;

4. Per "l'habitat" di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

5. Questa Amministrazione, in sintonia con le disposizioni regionali, tutela il benessere delle colonie feline.

6. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario

dell'A.S.P. competente per territorio e le Associazioni di tutela animale del territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.

7. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.

8. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

9. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare il Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali per trovare un'adeguata collocazione degli animali. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.

10. Il Comune di Monforte S. Giorgio riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. A tal fine a queste persone deve essere permesso l'accesso, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario, richiedendo eventualmente la mediazione del Settore Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Diritti Animali per comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti presenti nell'area. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo. In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.

11. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denunciare nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

12. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.

13. I gatti delle colonie feline vengono identificati, a spese del Comune, mediante microchip e sterilizzati a cura del Servizio Veterinario A.S.P. Qualora per motivi di urgenza o di opportunità sia necessario ricorrere alla sterilizzazione ad opera di Veterinari Liberi Professionisti, i gatti sterilizzati dovranno essere comunque identificati tramite l'inserimento del microchip e l'asportazione di una frazione del padiglione auricolare sinistro (per un immediato riconoscimento al fine di evitare l'inutile cattura di gatti precedentemente sterilizzati). In questo caso i dati relativi alle sterilizzazioni dovranno sempre essere comunicati all'Amministrazione comunale per l'inserimento del censimento di cui sopra.

14. Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

15. E' vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere salvo motivata disposizione

Art.17

Servizi in forma associata

Tutti i servizi previsti dal presente regolamento possono essere svolti in forma associata privilegiando le progettualità di area vasta. In tal caso la regolamentazione è rimessa agli atti e provvedimenti che saranno adottati dalla forma associata.

Art. 18

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi di vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii.